

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 96

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 aprile 2002)

—————

Schema di decreto
del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante:
modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315,
concernente l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della giustizia"

RELAZIONE

Il presente regolamento reca una puntuale modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, in modo da sanare un evidente errore materiale ivi presente ed evitare il permanere di una normativa irrazionalmente discriminatoria.

Difatti, il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto, in linea con una decennale tradizione normativa, istituisce la figura del Vice Capo con funzioni vicarie per due fondamentali uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia: l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo; in modo analogo dispone l'articolo 1, n.2), della legge 12 agosto 1962, n.1311, che disciplina l'ordinamento dell'Ispettorato generale, normativa fatta salva dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 300 del 1999.

Nonostante la particolare delicatezza dei compiti svolti da tali soggetti, tenuto conto anche delle funzioni vicarie loro affidate, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 315/2001, che con il presente si intende modificare, nel regolare il trattamento economico del personale degli uffici di diretta collaborazione, non disciplina affatto il trattamento economico dovuto ai Vice Capi, omettendo sul punto ogni previsione.

Tale omissione dà luogo ad una situazione irragionevolmente discriminatoria, anche nel raffronto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, in tema di organizzazione dipartimentale del medesimo Ministero. Detta norma, infatti, nell'istituire la figura del Vice Capo di Dipartimento, chiarisce che il relativo incarico "costituisce incarico di livello dirigenziale generale" (con conseguente applicazione della relativa disciplina economica).

La lettura combinata delle disposizioni mette in luce che soggetti i quali svolgono analoghe funzioni presso strutture pariordinate del medesimo Dicastero (atteso che sia i preposti degli uffici di diretta collaborazione che i Capi di Dipartimento sono subordinati esclusivamente al Ministro) godono, incomprensibilmente, di diversi trattamenti retributivi.

Conseguentemente, sorge l'esigenza di eliminare tale situazione, foriera anche di eventuale contenzioso, garantendo a tutti i soggetti *de quo* il medesimo trattamento economico.

L'articolato è completato con una disposizione volta ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, col prevedere, a modifica dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, che l'eventuale maggiore onere derivante, a seguito delle modifiche ora introdotte, dal comma 5 dell'art.12 del D.P.R. sopracitato, trovi compensazione considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

Nella formulazione della norma si è tenuto conto delle indicazioni espresse dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 marzo 2002.

NOTA TECNICA

Al fine di assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggior onere derivante dalle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 5, del presente D.P.R, sarà compensato rendendo indisponibili, ai fini del conferimento, numero tre incarichi dirigenziali non generali (II fascia).

Il trattamento economico accessorio previsto per i tre Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, è pari a € 51.645,68 pro capite annui per un totale di € 154.937,00 annui.

Considerato che il trattamento economico complessivo di un dirigente non generale (II fascia) in servizio presso l'amministrazione ammonta mediamente a € 62.000 annui, la previsione di rendere indisponibili un numero di tre incarichi, determina un risparmio di spesa pari a € 185.924,48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n.400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n.59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Vista la legge 12 agosto 1962, n.1311 e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n.195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 18 gennaio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Vice Capi con funzioni vicarie)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 è così modificato:

"5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, **per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)**, in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla

misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, **ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),** dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico **accessorio** spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, **al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso,** al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 5 dell'articolo 12 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario."



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1160/02

Roma, addi..... 4-4-.....2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento recante
"Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001, n. 315
concernente l'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia".

MINISTERO della GIUSTIZIA

Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n.951/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbera



Consiglio di Stato

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

Adunanza del 25 marzo 2002

N. prot. 951/02

OGGETTO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Schema di regolamento recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia*”.

La Sezione

VISTA la relazione senza numero né data, trasmessa con nota n. 677/U-1/14-11 U.L. del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI GLI ATTI ED UDITO IL RELATORE ED ESTENSORE *Cons. Piermaria Piacentini*;

Premesso

Con relazione senza numero né data, trasmessa con nota n. 677/U-1/14-11 U.L. del 19 marzo 2002 il Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo richiede il parere di competenza sullo schema di regolamento recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia*”

Premette l'Amministrazione che lo schema trasmesso è finalizzato ad apportare una puntuale modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, avente ad oggetto l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, in modo da sanare un evidente errore materiale ivi contenuto ed evitare il permanere di una normativa discriminatoria.

In proposito l'Amministrazione chiarisce che il comma 3 dell'articolo 4 del citato d.P.R. n. 315 del 2001, dopo aver istituito la figura del "Vice Capo con funzioni vicarie" per due fondamentali uffici di diretta collaborazione: l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo, non disciplina peraltro il trattamento economico dovuto agli stessi, omettendo di statuire sul punto.

Identica situazione si verifica per il Vice Capo dell'Ispettorato generale, previsto dall'articolo 1, n.2), della legge 12 agosto 1962, n.1311, fatto salvo dal comma 4 dell'articolo 16 del d.lgs n. 300 del 1999

Tale omissione darebbe luogo, sempre secondo l'amministrazione ad una situazione irragionevolmente discriminatoria, se confrontata con l'articolo 3 del d.P.R. 6 marzo 2001 n. 55, che, nell'istituire la figura del Vice Capo di Dipartimento, chiarisce che il relativo incarico "costituisce incarico di livello dirigenziale generale" (con conseguente applicazione della relativa disciplina economica).

Si verificherebbe, quindi che soggetti, i quali svolgono analoghe funzioni presso strutture pariordinate del medesimo Dicastero (atteso che sia i preposti degli uffici di diretta collaborazione che i Capi di Dipartimento sono subordinati esclusivamente al Ministro) verrebbero a fruire di diversi trattamenti retributivi.

L'Amministrazione intende pertanto eliminare tale situazione, garantendo a tutti i soggetti *de quo* il medesimo trattamento economico.

Onde assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'articolato è completato con una disposizione con cui, a modifica dell'art. 13 del medesimo d.P.R. n.315 del 2001, si prevede che l'eventuale maggiore onere derivante, a seguito delle modifiche introdotte al comma 5 dell'art.12, trovi compensazione considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

Considerato

Si rileva, preliminarmente che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso, i "concerti" delle altre amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica e Ministero dell'economia e

delle finanze vengono espressi non dal Ministro (come pure sarebbe opportuno) bensì da organi di diretta collaborazione del Ministro (nella specie i rispettivi Capi dell'Ufficio legislativo) per di più senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato "d'ordine del Ministro".

Si ricorda in proposito (cfr parere n. 223/01 del 17 dicembre 2001) che, operando in tal modo, il sottoscrittore si assume la piena e totale responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà politica del Ministro concertante.

Tanto premesso, si segnala l'opportunità che il comma 1 dell'art. 1 dello schema in esame sia riformulato come segue, riportando l'intero comma 5 dell'art. 12 del d.P.R. n. 315 del 2001, integrato con le modifiche che si intendono apportare:

«Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed articolato: ...; b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli Uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'Ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, ... Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli Uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'Ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'artico-

lo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero»

Per quanto riguarda il comma 2, si segnala invece l'opportunità che la modifica proposta, invece di formare un comma a parte, sia aggiunta al comma 1 dell'art. 13 del più volte citato d.P.R. n. 315 del 2001, collegandolo alla disposizione esistente con le parole «*In ogni caso...*».

Infine – per quanto concerne le premesse, si suggerisce di indicare la data in cui si è tenuta la riunione in cui sono state sentite le rappresentanze sindacali.

P. Q. M.

Nei sensi sopraesposti è il parere della Sezione


Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Elvio Piccini)



Visto:

Il Presidente

(Tommaso Alibrandi)



1/14-11
Pres. Leccisi



Pres. Leccisi
CRIS
(del. della)

24/1/2002
n. 1950

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DI GABINETTO

c.a. Pres. S. Nebbioso

All'esito della riunione tenutasi in data 18 gennaio 2002 con le organizzazioni sindacali in relazione all'allegato schema di riforma del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione, trasmetto copia del verbale integrale.

Segnalo che la riunione si è svolta in un clima di cordialità e leale collaborazione ed ha fatto riscontrare un'ampia e quasi totale adesione di fondo da parte delle organizzazioni sindacali alle modifiche proposte.

Trasmetto quindi per quanto di competenza e per l'ulteriore seguito.

Cordiali saluti.

1. Roma, 23 gennaio 2002

Prot. 32/1/5 - 917

Al Capo Ufficio Legittimo

24 GEN. 2002

Il Vice Capo di gabinetto
Alfonso Papa

V. c. a. : Pres. Nebbioso

23/1/02

IL CAPO DI GABINETTO
(SETTEMBRINO NEBBIOSO)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO
24 GEN. 2002
PROT. N° 41978



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

VERBALE INTEGRALE DELLA RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2002

Il giorno 18 gennaio 2002, alle ore 11.00, presso la Sala Verde si è tenuta la riunione relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia" teso a sanare la disciplina del trattamento economico dovuto ai Vice Capi con funzioni vicarie.

Sono presenti: per il Gabinetto, il cons. Alfonso Papa, Vice Capo di Gabinetto e la dr.ssa Anna Maria Petrucci, Capo della Segreteria; per le Organizzazioni Sindacali, appositamente convocate, la sig.ra Raffaella Micucci (UGL-ANDCD), il sig. Raffaele Pinto (FAS/CISAL-FAS), la sig.ra Giuseppa Todisco (RdB UIL), il sig. Giovanni Martullo (RdB UIL), il dott. Francesco Nocita (CISL-FPS Coordinamento Giustizia), il dott. Mauro Nesta (UIL-PA Dirigenza), il sig. Antonino Nasone (UIL-PA/UIDAG), il sig. Guido Scuncio (CISAL-FFP), il sig. Alessandro Premuti (Coordinamento SIALPe-SAG) e il sig. Fabrizio Russo (SAPPe).

E' altresì presente, con funzioni di segretario, la Sig.ra Angela Chessa, in servizio presso il Gabinetto del Ministro.

Cons. Papa: possiamo cominciare. Innanzitutto preliminarmente vorrei pregarvi se quando interverrete potete dirmi cognome e sigla di appartenenza, così ci conosciamo essendo la prima volta che ci incontriamo. Questa riunione è stata convocata per discutere il regolamento che modifica il decreto del Presidente della Repubblica del 25

luglio 2001 n. 315. In realtà l'art. 3 di questo decreto, peraltro ponendosi in linea con una tradizione normativa ormai decennale, ha previsto la figura del Vice Capo con funzioni vicarie in relazione a due uffici di diretta collaborazione del Ministro che sono il Gabinetto ed l'Ufficio Legislativo. Nella norma, nella previsione originaria, non è stato previsto il trattamento aggiuntivo dei Vice Capi di questi Uffici; invece, nel disciplinare i Dipartimenti, il regolamento stabilisce la previsione che costituisce incarico di livello dirigenziale generale e quindi con applicazione della relativa disciplina economica anche alla figura di Vice capo del Dipartimento. Allora, in buona sostanza, questo regolamento mira a sanare una discrasia che si è venuta a riscontrare laddove, appunto, i vice capi con funzioni vicariali di questi uffici di diretta collaborazione vengono assimilati ai vice capi dipartimento e quindi per eliminare questa situazione di differenziazione peraltro non giustificata, in relazione all'aspetto retributivo, si è approntato questo schema di regolamento. Questi sono i termini della questione e inviterei, a questo punto, coloro che hanno interesse ad intervenire.

dr. Nocita: nella relazione ho notato una piccola inesattezza; se non vado errato non si tratta dell'art. 3 del D.P.R. n. 315 ma dell'art. 4, comma 3.

cons. Papa: è importante, la ringrazio.

dott. Nesta: in linea di massima credo che questo sia un aggiustamento doveroso perché ho visto che mancava l'equiparazione di queste due figure, ai fini del trattamento economico, alle altre figure; sotto il profilo tecnico forse ci sono alcune osservazioni da fare: Nello specifico bisogna eventualmente integrare, direi, l'art. 4 comma 3 perché mentre in questo articolo si fa riferimento ai vice capi per quanto riguarda le lettere c) e d), non si fa riferimento anche alla lettera e) ossia all'Ispettorato Generale e quindi va aggiunto perché altrimenti questo problema si ritrova nell'art. 12. Andrebbe quindi aggiunto "il preposto all'ufficio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice capo". C'è la previsione dei due vice capi,

nelle lettere c) e d), per il Gabinetto e l'Ufficio Legislativo, ma non c'è la previsione per l'Ispettorato Generale

dr.ssa Petrucci: questo è perché l'Ispettorato generale ha salvaguardato il vecchio ordinamento, c'è un solo vice capo.

dott. Nesta: però andrebbe riportato per giustificare poi la modifica dell'art. 12 ai fini economici. Anche per quanto riguarda il comma 5 forse sarebbe bene, all'inizio del comma, dove recita "ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione" aggiungere "ed ai loro vice ove previsti" perché quando andiamo a vedere le lettere a) e b) si parla di Capo di Gabinetto e di Responsabile del Servizio di Controllo Interno ma non si parla affatto di Vice capi, come anche bisognerebbe aggiungere, nell'ultimo periodo, "ed ai loro vice capi dipendenti della pubblica amministrazione ecc ecc" dopo " ai capi dei predetti Uffici" per bilanciare e tecnicamente rendere comprensibile tutto. Questi erano i rilievi tecnici; sulla sostanza noi siamo d'accordo, sempre che la copertura economica non crei problemi, ma mi sembra di aver capito, con la nota che avete mandato, che non ci siano problemi di copertura.

Todisco: non ho nulla da osservare perché mi sembra doveroso apportare questa modifica. I rilievi tecnici li ha fatti già il collega.

Micucci: sono d'accordo nel correggere questo evidente errore materiale pertanto l'UGL conferma il proprio accordo.

Pinto: io purtroppo esco dal coro dei sì, essendo nettamente contrario; espongo la mia posizione proprio nel merito anche perché la relazione fa riferimento ad eventuali contenziosi, che sarebbero in realtà solo due - dei vice capi - mentre questa amministrazione non tiene conto delle centinaia di contenziosi sulla riqualificazione. Comunque, riteniamo che ci debba essere una diversità di trattamento a secondo delle funzioni; quindi per noi un vice capo non può avere lo stesso trattamento del capo dipartimento

Cons. Papa: ed in relazione alla qualifica vicariale? Mi sembra di aver capito che la motivazione di fondo di questa contrarietà nasce dal fatto che si tratta di figure diversificate. In realtà questa estensione riguarda la figura del vice capo vicario che viene equiparato al capo

Pinto: forse sono stato troppo pragmatico. Se volessi rapportare questo discorso al trattamento economico dei livellati potrei dire che allora essendo le funzioni dell'area A uguale per tutti gli appartenenti alla stessa area, come per l'area B e l'area C dovremmo chiedere - e saremmo tutti d'accordo - che il C1 avesse lo stesso trattamento economico del C3 visto che le funzioni sono, per contratto nazionale, equiparate agli appartenenti delle diverse posizioni economiche. Io ritengo che la posizione economica anche del vicario debba essere diversa da quella del capo

Cons. Papa: anche in relazione agli uffici di diretta collaborazione?

Pinto: come principio generale

Nasone: non aggiungo altro a quello che ha detto Mauro Nesta; vorrei solo che l'amministrazione tenesse nel debito conto le cose che ha detto, e quindi che le osservazioni e le integrazioni che lui ha chiesto venissero ufficialmente riportate a verbale, perché sono osservazioni dal punto di vista tecnico-istituzionale quanto mai opportune e quindi il regolamento va integrato con le indicazioni che il collega Nesta ha dato. Dopodiché mi auguro che le cose che sono state dette vengano subito trasformate in fatti perché questo ritardo, fra virgolette, che c'è stato venga subito recuperato. Rispetto al principio del vicariato lei ha fatto bene adesso a chiarire al collega della FAS che si tratta di vice capo con funzioni di vicario perché in effetti non era chiaro nel principio di disposizione, perché se sono funzioni vicarie è chiaro che noi dobbiamo regolamentare la norma al pari dei capi perché questo invece ci può servire anche per quanto riguarda il contratto che andremo a fare per i vicari che svolgono le stesse

funzioni negli uffici giudiziari. Fatta questa precisazione l'amministrazione per quanto ci riguarda può procedere tranquillamente.

Cons. Papa: grazie. Ci sono altri interventi? Considerato che non ci sono altre osservazioni, vi ringrazio e possiamo chiudere questa riunione. Si da atto che la riunione termina alle ore 11.40.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

AN/P/32

Prot. n. 32/1/5-26

Roma,

10 GEN. 2002

Alla Federazione Lavoratori Funzione
Pubblica CGIL/FP
Via Leopoldo Serra, 31
R O M A
fax n. 06/58544339

Alla Federazione Italiana Lavoratori
Statali CISL/FPS
Coordinamento Giustizia
Via Lancisi, 25
R O M A
fax n. 06/44007623

Alla Unione Italiana del lavoro
UIL/PA
Via Emilio Lepido, 46
R O M A
fax n. 06/71582046

Ai Sindacato Autonomo Giustizia
UNSA SAG CONFSAL
Largo dei Lombardi, 21
R O M A
fax n. 06/6878819

Alla FAS/CISAL - FAS
Via Piave, 61 - Viale Giulio Cesare, 21
R O M A
fax n. 06/42010628 - 06/233203378

Alla UGL - ANDCD

Via del Corea, 13

R O M A

fax n. 06/3226052

Alle RDB CUB

Rappresentanze Sindacali di Base

Via Appia Nuova, 96

R O M A

fax n. 06/7005631

Alla DIRSTAT - CONFEDIR

Via Marghine, 62

QUARTU SANT'ELENA

Fax n. 070/891007

Alla CIDA-UNADIS

presso Ispettorato Generale

Via Silvestri, 243

R O M A

Fax n. 06/66598224-264-265

Al S.A.P.Pe.

Via Trionfale, 79/a

R O M A

Fax n. 06/39733669

Alla O.S.A.P.P.

Via della Pisana, 228

R O M A

Fax n. 06/66151436

Al Si.N.A.P.Pe.

Piazza Imerio, 21

R O M A

Fax n. 06/66000559


Al Coordinamento Sindacale
Si.A.L.Pe.-S.A.G.
Via dei Quattro Venti, 247
R O M A
Fax n. 06/66153096

Al P.P.F.F.P.-C.I.S.A.L.
Viale Giulio Cesare, 21
R O M A
Fax n. 06/3212521

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta colla-
borazione del Ministero della Giustizia".

Si invitano codeste Organizzazioni Sindacali a partecipare alla
riunione, presieduta dal Vice Capo di Gabinetto dott. Alfonso Papa, che si
terrà il 18 gennaio c.a. alle ore 11.00 (Sala Verde) per l'esame, ai fini di cui
al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dello schema di decreto in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO
(Settembrino Nebbioso)



ANDIG - DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTIVI GIUDIZIARI

SEGRETERIA GENERALE VIA MARCIANE N. 62 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)

TEL. E FAX 070/891007

Quartu S. Elena, 14 gennaio 2002

OGGETTO: Schema decreto Presidente Repubblica recante "Modifiche all'art. 12 D.P.R. 25.7.2001 n. 315 in tema di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia".

C	15 GEN 2002
A	169
P	

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Gabinetto del Ministro

ROMA

Con riferimento e seguito alla nota di codesto Gabinetto prot. n. 32/1/5 - 26 datata 10.1.2002, pari oggetto, questa Segreteria comunica che non potrà, purtroppo, partecipare alla riunione indetta per il giorno 15.1.2002 per precedenti, improrogabili impegni sindacali.

Per quanto attiene al merito della riunione questa Organizzazione condivide quanto rappresentato dall'Amministrazione e ritiene giusto che si ponga rimedio ad una situazione palesemente discriminatoria.


Il Segretario Generale
(Luigi Russo)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO



15278/E

Prot. 4396.01/UL/P.33.101

1/14-11

dot. Caro

E. Leccisi

Roma, 3.12.01


[Handwritten signature]
24/12/01

Al Ministero della giustizia

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante. " Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia".

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso con nota n.2574/U-1/14-11 del 29.11.01, questo Dipartimento esprime parere favorevole al suo ulteriore corso.



IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

[Handwritten signature]

V. L.
23/12/01

IL CAPO DI GABINETTO
(SETTEMERINO NEBBIOSO)



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORCI

AC4-18/4085/10304

1/14-11
Per. Cecchi
x frequenza di
ungheri 5/2
Roma, 31 GEN. 2002

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
- Dipartimento della Funzione Pubblica

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


- Ufficio legislativo

ROMA

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE



OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante : "Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, trasmesso dal Ministero della giustizia con nota n. 2574/UL/1411 del 29 novembre 2001.

Al riguardo, questa Amministrazione, al fine di assicurare il principio dell'invarianza della spesa, rappresenta l'esigenza di aggiungere all'articolo unico del provvedimento de quo il seguente comma:

2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

"1-bis - Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 5 dell'articolo 12 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario."

Tenuto, inoltre, conto di quanto disposto dall'articolo 52, comma 45, della legge 28/12/2001, n. 448 (che ha previsto l'erogazione di un trattamento economico accessorio a favore di tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali del predetto Dicastero), è necessario modificare l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12, inserendo la parola "accessorio" dopo le parole "trattamento economico".

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

M. A.